

LA "NUOVA" INFORMATIVA DI BILANCIO

**Profili teorici
e criticità applicative
dopo il D. Lgs. 139/2015
e i nuovi principi OIC**

a cura di

**Stefano Adamo
Anna Maria Fellegara
Alberto Incollingo
Andrea Lionzo**

Prefazione di Lucio Potito



**Società Italiana di Ragioneria
e di Economia Aziendale**

FrancoAngeli

OPEN  ACCESS

11. LA VALUTAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

di *Stefano Azzali, Luca Fornaciari,
Tatiana Mazza e Maria Rita Pierotti*

11.1. Introduzione

Il presente capitolo offre una breve disamina dei principali criteri di valutazione dei lavori in corso su ordinazione, fondata sul pensiero di alcuni Maestri di economia aziendale e sulle fonti giuridiche e professionali del nostro Paese. Specificamente, nel secondo paragrafo s'illustra brevemente la letteratura economico aziendale sui lavori in corso su ordinazione (richiamando in particolare le posizioni di Gino Zappa, Pietro Onida e Carlo Masini), per dimostrare che l'economia aziendale italiana ha precorso i tempi delle discipline giuridiche e professionali, evidenziando la possibilità e l'utilità di abbandonare i metodi fondati sui costi storici per utilizzare i metodi basati su una scissione ragionata dei margini lordi in corso di formazione. Il terzo paragrafo, a sua volta, entra nel merito delle fonti giuridiche e professionali (codice civile e OIC23) per evidenziare le peculiarità del metodo della percentuale di completamento e della commessa completata. Successivamente (quarto paragrafo), si sviluppa brevemente la relazione tra politiche di bilancio e valutazione dei lavori in corso su ordinazione per dimostrare che questa posta di bilancio si presta in modo particolare a essere utilizzata per realizzare politiche di bilancio volte ad una distribuzione del reddito d'impresa nel tempo e/o tra società appartenenti ad uno stesso gruppo aziendale per realizzare obiettivi d'impresa o di specifici portatori di interessi istituzionali. L'ultimo paragrafo (conclusioni), sintetizza i contenuti del capitolo e offre spunti di riflessione sulle potenzialità e i limiti dei bilanci in cui i lavori in corso su ordinazione sempre più sono valutati secondo il metodo della percentuale di completamento.

11.2. Sintesi della letteratura

La dottrina economico-aziendale italiana, sulla valutazione delle rimanenze di esercizio e, specificamente, dei lavori in corso su ordinazione, ha sviluppato criteri che rispecchiano l'evoluzione dal costo storico a valori che riconoscono redditi in corso di formazione nel bilancio. In questa sede ci si limita a richiamare brevemente i contributi di Zappa, Onida e Masini e di alcuni altri autori di economia aziendale che hanno efficacemente analizzato questo tema.

Gino Zappa¹, che dedica l'intero capitolo terzo al tema delle “variazioni e rimanenze d'esercizio” nell'ambito del libro terzo dedicato alla “determinazione sistematica del reddito nei conti delle scritture doppie e nei bilanci”, afferma che “la valutazione delle rimanenze è il mezzo più efficace che si deve attuare per scindere tra due esercizi i supposti risultati di operazioni non giunte a intera perfezione” (p. 544). Lo stesso autore aggiunge che la valutazione delle rimanenze presuppone la conoscenza delle “situazioni di impresa” e delle “tendenze di mercato” così come la congettura dei “costi primi” e dei “ricavi primi” connessi alle rimanenze. Zappa conclude che le rimanenze di esercizio sono “in genere stimate ad un valore che ha i suoi limiti nei costi e nei presunti ricavi, ma che può definirsi solo nel caso concreto in relazione a molteplici e mutevoli circostanze di impresa e di mercato” (p. 546). Nel sistema del reddito, tuttavia, “il momento della registrazione dei ricavi è dato dal manifestarsi della variazione numeraria certa o assimilata” (p. 548) che, di fatto, vieta la rilevazione anticipata di redditi non ancora realizzati. Lo stesso Zappa, però, sottolinea che nei bilanci di alcuni settori (quelli bancari ad esempio), questo principio è spesso disatteso con la rilevazione anticipata di interessi che sono capitalizzati sul valore dei prestiti prima della conclusione dell'operazione.

Pietro Onida², nel libro secondo sui “problemi di valutazione nel bilancio d'esercizio”, dedica il terzo capitolo alla “valutazione dei prodotti in fabbricazione e dei lavori in corso all'epoca del bilancio”, distinguendolo dalla “valutazione delle rimanenze di merci, o di prodotti finiti destinati alla vendita”, analizzati nel capitolo secondo. Rispetto al Maestro, di cui condivide pienamente l'impostazione, Onida ha il merito di enfatizzare la valutazione dei lavori in corso su ordinazione rispetto ai tempi di produzione, dedicando parti specifiche alla valutazione delle produzioni di breve ciclo e dei lavori di lunga durata. Questi ultimi, in particolare, sono analizzati tenendo conto

¹ ZAPPA, 1950: 535.

² ONIDA, 1951.

di specifiche circostanze (lavori suscettibili di consegne e liquidazioni parziali e definitive, gli stati di avanzamento lavori e i parziali risultati determinabili sui lavori in corso, ecc.) che rivelano la complessità e gli elementi distintivi delle molteplici classi di processi che caratterizzano i lavori in corso su ordinazione. In merito ai criteri di valutazione, Onida sviluppa due metodiche principali: la prima fondata sul rinvio degli utili o delle perdite alla chiusura dei singoli lavori, la seconda che prevede una valutazione al costo maggiorato di una percentuale di profitto. Il primo criterio, di fatto, corrisponde alla valutazione al costo. “Quest’ultimo viene determinato e configurato variamente nella pratica, in relazione, tra l’altro, alla natura dei lavori, alla diversa possibilità o difficoltà di imputazione delle spese ed alla stessa organizzazione dell’impresa” (p. 287). Da ciò discende che anche la valutazione al costo permette ampi margini di manovra per la determinazione specifica dei costi di produzione da imputare ai lavori in corso su ordinazione. Tali spazi discrezionali, a loro volta, assicurano valutazioni prudenziali, ma solamente se i ricavi finali superano i costi totali: in questo caso però tutto l’utile viene imputato al periodo di conclusione della produzione. Il secondo criterio, invece, permette una suddivisione dell’utile nei periodi amministrativi in cui è maturato, rispettando il principio della competenza economica. Onida non entra nel merito delle differenti modalità di divisione del reddito tra gli esercizi di competenza, e – coerentemente con il Maestro – sembra presentare questo criterio più come un’eccezione rispetto al costo storico da adottare in particolari circostanze (quando ad esempio si sono ricevuti anticipi che già assicurano il realizzo dei redditi iscritti a bilancio) piuttosto che un criterio generale di valutazione dei lavori in corso su ordinazione.

Carlo Masini non affronta specificamente la valutazione dei lavori in corso su ordinazione ma più in generale la valutazione dei “valori comuni a due esercizi” (rimanenze d’esercizio) (MASINI C., 1961³, MASINI C., 1979⁴), in cui rientrano anche “altre congetture per valori comuni a più esercizi che tendono a esprimere la scissione di un risultato di contrapposizione di componenti negativi e positivi di reddito” (Ipotesi, p. 56). Masini afferma che la valutazione delle rimanenze d’esercizio presuppone la formulazione di “ipotesi-finzione”⁵ attraverso le quali, una volta determinati i costi e i ricavi

³ MASINI, 1961.

⁴ MASINI, 1979.

⁵ Questo termine è giustificato da Masini per due motivi: anzitutto si tratta di un’ipotesi finzione perché i risultati economici vanno riferiti all’impresa nel suo insieme, non invece alle sue componenti patrimoniali individuali (rimanenze di esercizio); inoltre, si tratta di una ipotesi finzione poiché il valore delle rimanenze si può fondare su molteplici parametri, che si propongono di suddividere il risultato lordo in corso di formazione attribuito in modo finto alle rimanenze negli esercizi di competenza.

affendenti ai processi produttivi in corso, si sceglie una specifica modalità di scissione del risultato lordo tra gli esercizi di competenza, tenendo conto della fase del ciclo economico (se è all'inizio, prossimo al conseguimento dei ricavi o in posizioni intermedie). Masini, inoltre, chiarisce che i costi e i ricavi non vanno intesi come limiti minimo e massimo per la valutazione delle rimanenze di esercizio. Più semplicemente “se si valutassero le rimanenze di esercizio a costi, non si attribuirebbe alcuna parte di risultato all'esercizio del quale si calcola il reddito; se si valutassero invece ai ricavi previsti fatta deduzione dei costi previsti da sostenere, non si attribuirebbe alcuna parte di risultato all'esercizio futuro (o agli esercizi futuri)” (ipotesi p. 57). Quindi i costi e i ricavi non devono essere considerati valori minimi o massimi, ma solo “termini di riferimento insieme con altri per il calcolo di un valore conseguente alla finzione di base che valga a scindere il risultato” (ipotesi, p. 58). Successivamente, Masini esemplifica le molteplici stime e congetture necessarie per la definizione dei costi, dei ricavi e dei conseguenti risultati lordi. Per la divisione di questi ultimi negli esercizi di competenza, si richiamano le seguenti ipotesi-finzione: “il riparto proporzionale alla durata del ciclo nel periodo amministrativo che dà il nome all'esercizio rispetto alla durata totale; il riparto proporzionale ai raggruppamenti di date classi di costi rilevati nell'esercizio rispetto al totale raggruppamento delle classi medesime a ciclo compiuto (costi di materie prime, costi primi, supposti costi complessivi)” (ipotesi p. 59). In opere successive (Masini, 1979), Masini ribadisce e rafforza i concetti precedenti. L'impostazione di Masini rispetto alla valutazione delle rimanenze di esercizio non cambia sostanzialmente rispetto agli autori citati in precedenza: tuttavia, sembra di intravedere un'apertura più marcata verso valutazioni che riconoscano redditi in corso di formazione nei bilanci d'impresa.

Molti altri autori di economia aziendale hanno pubblicato interessanti contributi sui lavori in corso su ordinazione, seguendo in gran parte i principi delineati dai Maestri citati in precedenza. Roberto De Cicco (1984), ad esempio, dedica una delle sue prime monografie al tema delle “Commesse di lunga durata, offrendo un modello di riferimento per la valutazione e la rappresentazione in bilancio che è pienamente coerente rispetto all'impostazione di Carlo Masini e che offre, inoltre, approfondimenti innovativi sul fronte interpretativo della disciplina giuridica e dei principi contabili. Angelo Palma (2016), nel volume dedicato ai profili aziendali, giuridici e contabili del bilancio di esercizio, si occupa del capitolo relativo alle valutazioni di bilancio: il paragrafo quinto è dedicato alla valutazione dei lavori in corso su ordinazione, di cui precisa il significato e le tipologie di contratto, la contabilizzazione dei corrispettivi fatturati a titolo definitivo, degli anticipi e degli

acconti, e delle situazioni peculiari relative alle commesse di breve termine e delle commesse in presunta perdita. Erasmo Santesso e Ugo Sostero (2016), nel volume dedicato ai principi contabili per il bilancio d'esercizio, dedicano il capitolo quinto ai lavori in corso su ordinazione. Il contributo offre anzitutto una puntuale illustrazione della normativa giuridica e dei principi contabili aggiornati alle versioni più recenti; inoltre il lavoro ha il pregio di arricchire la parte delle differenti metodiche di calcolo dello stato avanzamento lavori: oltre ai metodi del costo sostenuto e delle ore lavorate, si aggiungono il metodo delle unità consegnate e delle misurazioni fisiche. Alberto Quagli (2017), a sua volta, illustra la disciplina giuridica e i principi contabili nazionali dei lavori in corso su ordinazione, evidenziando (anche con chiari esempi) il diverso impatto che i metodi della "percentuale di completamento" e della "commessa completata" hanno sul reddito d'esercizio e sul patrimonio delle imprese. Dopo aver precisato le relazioni tra fatturazioni, stati avanzamento lavori ed eventuali anticipi, l'Autore approfondisce il metodo della percentuale di completamento e della commessa completata, esaminando analiticamente le fasi della preventivazione dei ricavi, dei costi di commessa, delle condizioni per rilevare gli oneri finanziari tra i costi di commessa, della determinazione dello stato di avanzamento dei lavori con il metodo del costo e delle ore lavorate, di aggiornamento dei preventivi e di eventuali perdite di commessa. Completano il lavoro le informazioni da presentare nella nota integrativa e le regole previste dai principi contabili internazionali nello IAS 11, con evidenza delle principali differenze rispetto alla disciplina nazionale, soprattutto in relazione alla rappresentazione dei valori negli schemi di bilancio.

11.3. I criteri previsti dalle fonti giuridiche e professionali

Il codice civile classifica i lavori in corso su ordinazione come voce delle rimanenze nell'attivo circolante dello Stato Patrimoniale (art. 2424 c.c.) e come variazione delle rimanenze nel valore della produzione in Conto Economico (art. 2425 c.c.), e ne descrive il criterio di valutazione nell'art. 2426 c.c.; sul piano operativo trova invece applicazione l'OIC23, la cui ultima versione è stata pubblicata il 22 dicembre 2016.

Il principio contabile nazionale (paragrafo 5) definisce i lavori in corso su ordinazione come contratti, "di durata normalmente ultrannuale, per la realizzazione di un bene (o una combinazione di beni) o per la fornitura di beni o servizi non di serie che insieme formino un unico progetto ..."; il principio suddivide inoltre tali contratti nelle due seguenti categorie:

- contratti a corrispettivo predeterminato con cui l'appaltatore si impegna ad eseguire l'opera sulla base di un prezzo contrattuale predeterminato, che comunque può essere oggetto di clausole di revisione per adeguarlo agli aumenti dei costi;
- contratti con corrispettivo basato sul costo consuntivo più il margine con cui l'appaltatore riceve un corrispettivo determinato dai costi sostenuti (e specificati nel contratto) maggiorati di una percentuale dei costi stessi, a titolo di recupero delle spese generali e del profitto.

La diversa natura di questi contratti fa sorgere il problema della determinazione e dell'allocazione dei costi, dei ricavi e degli utili/perdite a diversi esercizi amministrativi.

Se l'iscrizione avvenisse seguendo il criterio del costo storico, imputando i costi e i ricavi nell'esercizio in cui sono sostenuti/conseguiti, questa sarebbe in contrasto con il principio della competenza economica, soprattutto nel caso delle commesse pluriennali, in quanto l'utile sarebbe attribuito solo all'esercizio in cui la commessa è completata. Per questo motivo il codice civile, all'art. 2426, prevede la possibilità di deroga al criterio generale del costo storico.

La valutazione dei lavori in corso su ordinazione quindi può essere effettuata con due metodi: il metodo della commessa completata, se si segue il criterio del costo storico; il metodo della percentuale di completamento, se si decide di optare per la deroga prevista dall'art. 2426 c.c. La disposizione civilistica trova specificazione nell'OIC23 che discrimina tra le due metodologie in funzione della durata della commessa e, in particolare:

- per i lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale si applica il criterio della percentuale di completamento se sono soddisfatte le condizioni analizzate nel paragrafo 3.1, mentre si utilizza il metodo della commessa completata in caso contrario;
- per i lavori in corso su ordinazione di durata inferiore all'anno può essere alternativamente utilizzato il metodo della percentuale di completamento (in presenza delle suddette condizioni) o quello della commessa completata.

Il metodo di valutazione scelto deve essere adottato per tutte le commesse e in modo costante nel tempo. Esso può essere variato nel caso in cui il cambiamento consenta una maggior verità e chiarezza della rappresentazione in bilancio. I due metodi possono coesistere nel caso in cui si abbiano commesse di diversa durata o che non rispettano le condizioni per applicare il metodo della percentuale di completamento.

11.3.1. Metodo della percentuale di completamento

Il codice civile prevede la possibilità di derogare al costo storico se i corrispettivi contrattuali sono maturati con ragionevole certezza; la declinazione operativa di tale metodologia trova specificazione nell'OIC 23.

In particolare, il paragrafo 43 del principio contabile nazionale permette l'applicazione della percentuale di completamento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- esiste un contratto vincolante che stabilisce chiaramente le obbligazioni per le parti e il diritto al corrispettivo per l'appaltatore;
- il diritto al corrispettivo per l'appaltatore matura con ragionevole certezza via via che i lavori sono eseguiti come, ad esempio, quando il contratto garantisce alla società che effettua i lavori, se il committente recede, il diritto al risarcimento dei costi sostenuti e un congruo margine;
- non sono presenti situazioni di incertezza in merito alle condizioni contrattuali o fattori esterni di entità tale da rendere dubbia la capacità dei contraenti a far fronte alle proprie obbligazioni;
- il risultato della commessa può essere attendibilmente misurato.

Quest'ultima condizione trova tuttavia differente declinazione a seconda della tipologia di contratto sottoscritto. Nel caso dei contratti a corrispettivo predeterminato (paragrafo 44, OIC 23), il risultato della commessa può essere attendibilmente stimato quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- i ricavi di commessa possono essere determinati con attendibilità;
- è ragionevolmente certo che i ricavi di commessa saranno incassati dall'appaltatore;
- i costi di commessa necessari per completare i lavori e lo stato di avanzamento alla data di riferimento del bilancio possono essere determinati in modo attendibile;
- i costi di commessa attribuibili al contratto possono essere identificati con chiarezza e determinati con attendibilità, cosicché i costi di commessa sostenuti possono essere comparati con le stime precedenti.

Infine, per i contratti con corrispettivo basato sul costo consuntivo più il margine (par. 45, OIC23), il risultato della commessa può essere stimato attendibilmente se:

- i costi di commessa attribuibili al contratto, che siano o no specificatamente rimborsabili, possono essere identificati con chiarezza e determinati con attendibilità;
- è ragionevolmente certo che i ricavi di commessa saranno incassati dall'appaltatore.

L'applicazione del criterio della percentuale di completamento prevede la valutazione delle rimanenze per lavori in corso su ordinazione in misura corrispondente al ricavo maturato alla fine di ciascun esercizio (e determinato con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori), prevede la rilevazione dei ricavi nell'esercizio in cui i corrispettivi sono acquisiti a titolo definitivo e prevede infine l'iscrizione dei costi negli esercizi in cui i lavori sono eseguiti (par. 51, OIC23).

Quindi, dopo aver definito costi e ricavi, una parte fondamentale del processo di valutazione è la scelta del criterio per determinare il periodico avanzamento dei lavori. L'OIC23 elenca alcuni di questi criteri tra cui: il metodo del costo sostenuto e quello delle ore lavorate basati su valori di carico; il metodo delle unità consegnate e quello delle misurazioni fisiche basati sulla misurazione della produzione effettuata.

Il metodo del costo sostenuto (cost-to-cost) determina la percentuale di completamento rapportando i costi di commessa sostenuti ad una certa data ai costi di commessa totali stimati. La percentuale è poi applicata ai ricavi di commessa totali stimati, ottenendone il valore da attribuire ai lavori eseguiti e, quindi, i ricavi maturati a tale data (par. 64, OIC23).

ESEMPIO COST TO COST

Si considerino i seguenti dati relativi alla realizzazione di una commessa della durata di 3 anni con corrispettivo definito dal contratto. Il prezzo dell'opera può subire incrementi solo per effetto di aumenti specifici dei costi sostenuti.

Descrizione	Importo
Ricavi	300.000
Costi previsti:	
- Lavoro	85.000
- Materiali e subappalti	140.000
- Costi indiretti	<u>25.000</u>
Totale	250.000
Margine previsto	50.000

ANNO 20xy

La tabella seguente illustra il preventivo dei costi aggiornato al termine del primo periodo di sviluppo dell'opera.

Descrizione	Costi effettivi sostenuti	Costi a finire	Costi finali stimati
Costi previsti:			
- Manodopera diretta	30.000	55.000	85.000
- Subappalto per esecuzione lavori	25.000	45.000	70.000

- Costo installazione cantiere	5.000	0	5.000
- Smantellamento cantiere	0	25.000	25.000
- Materiali	12.000	28.000	40.000
- Costi indiretti – ammort.	7.500	12.500	20.000
- Altri costi indiretti	1.000	4.000	5.000
Totale	80.500	169.500	250.000

Sulla base della tabella si determina la percentuale di completamento:

$$\frac{\text{Costi sostenuti}}{\text{Costi finali stimati}} = \frac{80.500}{250.000} = 32,2\%$$

Le rimanenze finali per lavori in corso su ordinazione del primo periodo risultano pari ad euro 96.600 (300.000 x 32,2%). Il margine che emerge nel bilancio d'esercizio per effetto dell'applicazione della percentuale di completamento è pari ad euro 16.100 (96.600 – 80.500).

ANNO 20xy+1

Durante il secondo periodo, i costi stimati a termine aumentano con il conseguente incremento del corrispettivo coerentemente a quanto definito nelle clausole contrattuali. La tabella seguente illustra il preventivo aggiornato.

Descrizione	Importo
Ricavi	325.000
Costi previsti:	
- Lavoro	95.000
- Materiali e subappalti	150.000
- Costi indiretti	25.000
Totale	270.000
Margine previsto	55.000

La tabella seguente illustra il preventivo dei costi aggiornato al termine del primo periodo di sviluppo dell'opera.

Descrizione	Costi effettivi sostenuti anno 20xy	Costi effettivi sostenuti anno 20xy+1	Costi effettivi sostenuti totali	Costi a finire	Costi finali stimati
Costi previsti:					
- Manodopera diretta	30.000	43.000	73.000	22.000	95.000
- Subappalto per esecuzione lavori	25.000	40.000	65.000	10.000	75.000
- Costo installazione cantiere	5.000	0	5.000	0	5.000
- Smantellamento cantiere	0	0	0	25.000	25.000
- Materiali	12.000	25.000	37.000	8.000	45.000
- Costi indiretti – ammort.	7.500	7.500	15.000	5.000	20.000
- Altri costi indiretti	1.000	3.000	4.000	1.000	5.000
Totale	80.500	118.500	199.000	71.000	270.000

Sulla base della tabella si determina la percentuale di completamento:

$$\frac{\text{Costi sostenuti totali}}{\text{Costi finali stimati}} = \frac{199.000}{270.000} = 73,70\%$$

Le rimanenze finali per lavori in corso su ordinazione del secondo periodo risultano pari ad euro 239.525 (325.000 x 73,7%). La variazione dei lavori in corso su ordinazione è pari ad euro 142.925 (239.525 – 96.600). Il margine

che emerge nel bilancio d'esercizio per effetto dell'applicazione della percentuale di completamento è pari ad euro 24.425 [(239.525 – 96.600) – 118.500].

ANNO 20xy+2

Si ipotizza che i costi a finire non cambiano nel terzo periodo con la conseguenza che la tabella seguente illustra le spese sostenute per terminare l'opera.

Descrizione	Costi effettivi sostenuti anno 20xy	Costi effettivi sostenuti anno 20xy+1	Costi effettivi sostenuti anno 20xy+2	Costi finali stimati
Costi previsti:				
- Manodopera diretta	30.000	43.000	22.000	95.000
- Subappalto per esecuzione lavori	25.000	40.000	10.000	75.000
- Costo istallazione cantiere	5.000	0	0	5.000
- Smantellamento cantiere	0	0	25.000	25.000
- Materiali	12.000	25.000	8.000	45.000
- Costi indiretti – ammort.	7.500	7.500	5.000	20.000
- Altri consti indiretti	1.000	3.000	1.000	5.000
Totale	80.500	118.500	71.000	270.000

Sulla base della tabella si determina la percentuale di completamento:

$$\frac{\text{Costi sostenuti totali}}{\text{Costi finali stimati}} = \frac{270.000}{270.000} = 100\%$$

Nel terzo esercizio si realizza il ricavo di euro 325.000 a seguito della consegna del bene. La chiusura della commessa comporta la realizzazione di euro 14.475 [(325.000 – 239.525) – 71.000] come margine di competenza del terzo anno.

La tabella seguente illustra l'evoluzione della commessa in termini di margini di competenza.

Anno	Descrizione	Importo
20xy	(96.600 – 80.500)	16.100
20xy+1	[(239.525 – 96.600) – 118.500]	24.425
20xy+2	[(325.000 – 239.525) – 71.000]	14.475
Totale	(325.000 – 270.000)	55.000

Le problematiche operative dell'applicazione del cost to cost sono individuabili nell'imputazione dei costi sostenuti alla specifica commessa e alla stima dei costi a finire. La prima problematica necessita di un sistema di imputazione dei costi diretti e indiretti di produzione basato su un efficiente sistema di controllo di gestione. La seconda problematica dipende invece dall'implementazione di un strutturato processo di stima basato sulla storicità dell'attività aziendale e sulle caratteristiche della specifica commessa.

Il metodo delle ore lavorate (valore aggiunto) determina la percentuale di completamento rapportando le ore lavorate ad una certa data alle ore totali previste e calcolando il valore aggiunto orario sulla base del rapporto tra valore aggiunto complessivo e le ore totali previste. La valutazione dei lavori

in corso su ordinazione si ottiene poi moltiplicando il valore aggiunto orario per le ore lavorate e sommando quest'ultimo ai costi effettivi dei materiali impiegati nelle lavorazioni e degli altri costi diretti sostenuti (esclusa la manodopera) (par. 71, OIC23). La criticità di tale metodo deriva dalla necessaria stima delle ore totali previste.

ESEMPIO ORE LAVORATE

Si riprenda l'esempio precedente e si considerino i seguenti dati aggiuntivi necessari per determinare le rimanenze finali dei lavori in corso su ordinazioni applicando il metodo delle ore lavorate (si considera un costo orario medio pari a euro 20).

Anno	Ore di lavoro effettuate	Ore a finire	Ore finali stimate
20xy	1.500	2.750	4.250
20xy+1	1.500 + 2.150	1.100	4.750
20xy+2	1.500+2.150+1.100	0	4.750

ANNO 20xy

Si determina il margine di profitto orario applicando la seguente formula.

$$\frac{\text{Margine di profitto totale}}{\text{Totale ore previste}} = \frac{50.000}{4.250} = 11,7647$$

La determinazione delle rimanenze finali dei lavori in corso su ordinazione avviene sommando il margine di profitto orario x le ore effettivamente lavorate (11,7647 x 1.500 = 17.647,05) al costo complessivo sostenuto.

$$80.500 + (11,7647 \times 1.500) = 98.147,05$$

Sulla base di tale valore, il margine di competenza rappresentato in bilancio è pari ad euro 17.647,05 (98.147,05 - 80.500).

ANNO 20xy+1

Si determina il margine di profitto orario applicando la seguente formula.

$$\frac{\text{Margine di profitto totale}}{\text{Totale ore previste}} = \frac{55.000}{4.750} = 11,5789$$

La determinazione delle rimanenze finali dei lavori in corso su ordinazione avviene sommando il margine di profitto orario x le ore effettivamente lavorate (11,5789 x 3.650 = 42.262,99) al costo complessivo sostenuto.

$$(80.500 + 118.500) + (11,5789 \times 3.650) = 241.262,99$$

Sulla base di tale valore, il margine di competenza rappresentato in bilancio è pari ad euro 24.615,94 [(241.262,99 - 98.147,05) - 118.500].

ANNO 20xy+2

Si determina il margine di profitto orario applicando la seguente formula.

$$\frac{\text{Margine di profitto totale}}{\text{Totale ore previste}} = \frac{55.000}{4.750} = 11,5789$$

La determinazione delle rimanenze finali dei lavori in corso su ordinazione avviene sommando il margine di profitto orario x le ore effettivamente lavorate (11,5789 x 4.750 = 54.999,78) al costo complessivo sostenuto.

$$(80.500 + 118.500 + 71.000) + (11,5789 \times 4.750) = 324.999,78$$

Sulla base di tale valore, il margine di competenza rappresentato in bilancio è pari ad euro 12.736,79 [(324.999,78 – 241.262,99) – 71.000].

La tabella seguente illustra l'evoluzione della commessa in termini di margini di competenza.

Anno	Descrizione	Importo
20xy	(98.147,05 – 80.500)	17.647
20xy+1	[(241.262,99 – 98.147,05) – 118.500]	24.616
20xy+2	[(324.999,78 – 241.262,99) – 71.000]	12.737
Totale	(325.000 – 270.000)	55.000

Il metodo delle unità consegnate determina la percentuale di completamento in base alle sole unità di prodotto consegnate (o solo accettate). Le altre unità di prodotto sono valutate al costo di produzione e classificate come rimanenze di magazzino (par. 77, OIC23). Questo metodo è adatto per commesse pluriennali che prevedono la fornitura di una serie di prodotti omogenei, ove il flusso della produzione sia allineato al flusso delle consegne (o accettazioni) e ove la percentuale di margine sia sostanzialmente la stessa per tutte le unità.

Il metodo delle misurazioni fisiche determina la percentuale di completamento in base alle sole quantità prodotte (in numero di unità prodotte, in dimensione delle opere eseguite, in durata delle lavorazioni eseguite, ecc.) applicando alle stesse i prezzi contrattuali. Tale criterio può essere applicato a condizione che nel contratto siano espressamente previsti o siano altrimenti determinabili, su base oggettiva, i prezzi riferiti alle unità di misura utilizzata per la rilevazione delle quantità prodotte (par. 78, OIC23).

ESEMPIO MISURAZIONI FISICHE

Un'azienda stipula un contratto per la realizzazione di un raccordo autostradale di km 25. Il contratto prevede un corrispettivo di € 20.000.000 contro costi complessivi stimati di € 16.000.000. La realizzazione dell'opera richiederà due anni di lavori come risulta dal contratto sottoscritto tra le parti: inizio 10 maggio 20xy, termine lavori 9 maggio 20xy+2.

L'appaltatore decide di rilevare i ricavi sulla base delle misurazioni fisiche e secondo i km realizzati al termine di ogni anno di lavoro. La tabella seguente sintetizza la ripartizione dei km lavorati per anno e i costi effettivamente sostenuti.

Anno	Km realizzati complessivamente	Km a finire	Km finali	Costi effettivamente sostenuti	Costi a finire	Costi complessivi
20xy	10	15	25	6.000.000	10.000.000	16.000.000
20xy+1	10 + 12	3	25	6.000.000 + 8.000.000	2.000.000	16.000.000
20xy+2	10 + 12 + 3	0	25	6.000.000 + 8.000.000 + 2.000.000	0	16.000.000

ANNO 20xy

Per determinare le rimanenze dei lavori in corso su ordinazione occorre calcolare la percentuale dei chilometri realizzati sui totali previsti.

$$\frac{\text{Km realizzati complessivamente}}{\text{Km totali}} = \frac{10}{25} = 40\%$$

A questo punto si applica tale percentuale al corrispettivo pattuito, determinando rimanenze per euro 8.000.000 (20.000.000 x 40%). Nel primo esercizio, nel bilancio d'esercizio emerge un margine di euro 2.000.000 (8.000.000 – 6.000.000).

ANNO 20xy+1

Durante l'esercizio 20xy+1 si completano ulteriori 12 km; questo porta a determinare una percentuale di lavoro complessivamente eseguito dell'88%.

$$\frac{\text{Km realizzati complessivamente}}{\text{Km totali}} = \frac{10 + 12}{25} = 88\%$$

Le rimanenze finali dei lavori in corso su ordinazione sono euro 17.600.000 (20.000.000 x 88%). Nel bilancio dell'esercizio 20xy+1 emerge un margine di euro 1.600.000 [(17.600.000 – 8.000.000) – 8.000.000].

ANNO 20xy+2

Durante l'esercizio 20xy+2 si completa l'opera, sostenendo i restanti 2.000.000 euro di costi, e si fattura il corrispettivo di euro 20.000.000.

Nell'esercizio si realizza il margine di competenza per euro 400.000 [(20.000.000 – 17.600.000) – 2.000.000].

La tabella seguente illustra la distribuzione per competenza del margine complessivo di euro 4.000.000.

Anno	Descrizione	Importo
20xy	(8.000.000 – 6.000.000)	2.000.000
20xy+1	[(17.600.000 – 8.000.000) – 8.000.000]	1.600.000
20xy+2	[(20.000.000 – 17.600.000) – 2.000.000]	400.000
Totale	(20.000.000 – 17.600.000)	4.000.000

Il criterio della percentuale di completamento soddisfa il principio di competenza economica, in quanto consente la rilevazione dei costi, dei ricavi e degli utili negli esercizi amministrativi in cui i lavori sono eseguiti. Inoltre esso non viola i principi della prudenza e della realizzazione in quanto la maturazione e la rilevazione della frazione di corrispettivo, proporzionale al lavoro eseguito, trovano fondamento in un contratto che obbliga il committente a pagare il corrispettivo pattuito. Si tratta di un'eccezione al principio generale del costo introdotto nell'ordinamento giuridico italiano fin dal recepimento della IV Direttiva CEE.

Il requisito della ragionevole certezza previsto dal n. 11) dell'art. 2426 c.c. comporta un attento riconoscimento della percentuale di avanzamento dei lavori, da effettuarsi tenendo conto delle difficoltà a stimare la percentuale di

maturazione del corrispettivo (e le prevedibili contestazioni del committente), al fine di evitare di anticipare i risultati positivi non ancora realizzati. Poiché la definizione del margine con il metodo della percentuale di completamento si basa su calcoli previsionali dei costi e dei risultati della commessa, occorre che i dati e le variabili impiegate siano attendibili e aggiornati. Sul piano operativo, l'attendibilità dei dati può essere garantita solo dalla presenza della contabilità analitica, necessaria per la rilevazione e l'imputazione dei costi sostenuti alle singole commesse, di un processo di aggiornamento dei preventivi di costo e di ricavo sulla base della rilevazione dei costi effettivi, fondamentale per la stima del processo di formazione del margine della commessa o della perdita, e della documentazione che accerta i fattori che hanno influito o influiranno sull'andamento economico finanziario della commessa, necessari per apportare le opportune rettifiche di valore.

Sul piano contabile l'applicazione del criterio della percentuale di completamento genera la rilevazione a conto economico di componenti positivi di reddito nelle voci A1 – Ricavi di vendita e delle prestazioni e/o A3 – Variazione dei lavori in corso su ordinazione. In particolare, l'iscrizione dei ricavi nella voce A1 va effettuata solo quando vi è la certezza che il ricavo maturato sia definitivamente riconosciuto e accettato dall'appaltatore sulla base degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) sottoscritti nel contratto. Occorre invece rilevare i ricavi come rimanenze di lavori in corso quando il contratto non prevede la fatturazione sulla base degli Stati di Avanzamento Lavori. Sotto l'aspetto operativo, tre sono le situazioni che si possono verificare:

- (a) movimentazione delle voci A1 e A3;
- (b) movimentazione della sola voce A1;
- (c) movimentazione della sola voce A3.

Nel primo caso, il contratto sottoscritto prevede la fatturazione al raggiungimento di specifici stati di avanzamento lavori dopo l'accettazione dell'appaltante del lavoro eseguito. Come generalmente succede, in questa circostanza la fatturazione non coincide con la data di fine esercizio con la conseguente necessità di movimentare entrambe le voci del valore della produzione. In particolare, in A1 occorre rilevare i ricavi fatturati per gli stati di avanzamento lavori realizzati ed accettati dal committente e in A3 occorre iscrivere le rimanenze dei lavori in corso su ordinazione che rappresentano la quota di ricavi proporzionale ai lavori eseguiti dalla data dell'ultimo SAL alla data di chiusura dell'esercizio. In altre parole, il ricavo di competenza eccede quello fatturato e tale differenza rappresenta la valorizzazione del lavoro eseguito nel suddetto periodo di tempo.

Il punto (b) sintetizza invece il caso in cui i ricavi fatturati sono maggiori rispetto a quelli di competenza. Questo succede quando l'appaltante fattura

non solo i ricavi espressivi dei SAL realizzati ed accettati ma anche gli acconti necessari (e concordati nel contratto) per finanziarne l'operato. In tale circostanza, l'appaltante deve rilevare i ricavi espressivi dei SAL maturati e realizzati nella voce A1 e la quota fatturata a titolo di acconto tra i debiti nella voce D6 – Acconti. Giova evidenziare che i casi indicati nei punti (a) e (b) potrebbero anche coesistere per la stessa commessa ma in anni differenti.

Infine, l'ultimo punto descrive il caso in cui il contratto non prevede la fatturazione dei SAL realizzati ma, eventualmente, solo degli acconti. L'appaltatore deve pertanto determinare il ricavo di competenza applicando una delle metodologie in precedenza descritte e lo deve rilevare nella voce A3. Occorre inoltre iscrivere gli eventuali acconti ricevuti e fatturati tra i debiti nella voce D6.

Le tre ipotesi sopra sintetizzate comportano rappresentazioni differenti nel conto economico delle aziende che operano su commessa, rendendo fondamentali le informazioni della nota integrativa per comprenderne l'impatto economico patrimoniale.

11.3.2. Metodo della commessa completata

L'applicazione del criterio della commessa completata prevede la valutazione delle rimanenze per lavori in corso su ordinazione al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (par. 81, OIC23).

I ricavi e i relativi utili sono riconosciuti solo quando il contratto è completato, ossia alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene realizzato, o i servizi sono resi (par. 80, OIC23). Questo trasferimento si può dire avvenuto quando il bene è costruito e accettato dal committente, è collaudato con esito positivo, i costi dopo il completamento sono stanziati e non sono significativi, gli effetti relativi a situazioni di incertezza sono stimati con ragionevolezza e i relativi costi stanziati.

Questo metodo estende alle commesse il criterio generale di valutazione previsto dal codice civile (numero 9, comma 1, art. 2426 c.c.) per le rimanenze di magazzino e pur presentando il vantaggio di avere il risultato della commessa determinato sulla base dei dati consuntivi (anziché in base alla previsione dei ricavi da conseguire e dei costi da sostenere) ha lo svantaggio di non consentire il riconoscimento del risultato in base allo stato di avanzamento dei lavori già eseguiti. Tale metodologia genera, pertanto, andamenti irregolari dei risultati d'esercizio, poiché la rilevazione degli stessi avviene

solo al completamento della commessa senza riflettere l'attività svolta dall'appaltatore.

Sotto l'aspetto contabile, questo metodo richiede l'iscrizione nella voce A3 di conto economico delle rimanenze finali sui lavori in corso su ordinazione per un valore proporzionale ai costi sostenuti complessivamente alla data di riferimento del bilancio d'esercizio.

11.3.3. Perdite probabili e la rilevazione dei costi pre-operativi

Indipendentemente dal metodo di rilevazione adottato, il redattore del bilancio deve periodicamente valutare se i costi totali stimati eccedono i ricavi complessivi. Se è stato applicato il metodo della percentuale di completamento, l'emersione di una perdita impone l'eliminazione degli eventuali redditi rilevati negli esercizi precedenti e l'iscrizione della perdita complessiva stimata a decremento dei lavori in corso su ordinazione (par. 85, OIC23). Se tale perdita è superiore al valore dei lavori in corso, si rileva un apposito fondo per rischi e oneri pari all'eccedenza. La perdita stimata deve essere rilevata nell'esercizio in cui è prevista sulla base di una obiettiva e ragionevole valutazione delle circostanze esistenti. Non è possibile compensare tale perdita con margini positivi previsti su altre commesse e deve essere iscritta indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori.

I pre-operativi sono quei costi sostenuti dopo l'acquisizione del contratto ma prima che sia iniziata l'attività di costruzione/produzione. In tale ambito, ad esempio, rientrano i costi sostenuti per l'acquisizione dell'appalto (come quelli sostenuti per la partecipazione a gare) che vanno ricompresi tra quelli di commessa se:

- i costi sono sostenuti specificamente per una commessa;
- l'acquisizione della commessa avviene nello stesso esercizio in cui i costi sono sostenuti o tra la data di chiusura dell'esercizio e quella della preparazione del bilancio ovvero essa sia ragionevolmente certa alla data della preparazione del bilancio;
- i costi sono attendibilmente misurabili e siano recuperabili attraverso il margine di commessa.

Utilizzando il metodo della percentuale di completamento, i costi pre-operativi devono essere rilevati (par. 57, OIC23) a conto economico per competenza in funzione dell'avanzamento dei lavori.

11.3.4. Le novità del principio contabile OIC23

La versione del principio pubblicata nel dicembre 2016 innova rispetto a quella pubblicata nel 2005 in due direzioni. Nella riformulazione del contenuto, l'OIC23 richiede l'applicazione del principio della percentuale di completamento in presenza delle condizioni sopra evidenziate. La versione precedente ne consentiva invece l'applicazione se soddisfatte tali condizioni. Coerentemente alle modifiche introdotte anche negli altri principi, anche nel nuovo OIC23 viene chiarito che la rilevazione del ricavo, nell'applicazione del criterio della commessa completata, deve avvenire solo al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene. La versione del 2016 esplicita meglio le condizioni al verificarsi delle quali si considera avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici per poter rilevare i ricavi, gli utili o le perdite nel metodo della commessa completata.

11.4. Lavori in corso su ordinazione e politiche di bilancio

La valutazione dei lavori in corso su ordinazione è direttamente connessa alle politiche di bilancio che i manager d'impresa adottano per tendere a obiettivi d'impresa o di specifici stakeholder. Questa connessione caratterizza sia il metodo della commessa completata sia quello della percentuale di completamento. Nel primo caso il principale strumento per realizzare le politiche di bilancio è costituito dalle stime dei costi di commessa mentre con l'impiego del metodo della percentuale di completamento si può agire sia sulle stime dei costi sia su quelle dei ricavi di commessa. Inoltre, le politiche di bilancio realizzate con la valutazione dei lavori in corso su ordinazione possono essere temporali o spaziali. Le prime si propongono di distribuire il reddito d'impresa nel tempo (con l'imputazione del reddito sui differenti periodi amministrativi nei quali si realizza la commessa pluriennale), mentre le seconde (tipiche dei gruppi aziendali) mirano a distribuire il reddito d'impresa tra le unità (giuridicamente autonome) che formano un gruppo aziendale.

Nei gruppi aziendali le politiche di bilancio realizzate con la valutazione dei lavori in corso su ordinazione si possono realizzare con il contestuale impiego di distribuzioni del reddito nel tempo e tra le unità del gruppo. I metodi valutativi dei lavori in corso su ordinazione (in particolare il metodo della percentuale di completamento) si prestano ad essere utilizzati per le politiche di bilancio, soprattutto nei grandi gruppi internazionali. Questi ultimi, ad esempio, con le suddette politiche di bilancio, possono perseguire i seguenti obiettivi:

- trasferimento del reddito dai paesi che hanno prodotto il valore aggiunto a quelli che assicurano le migliori condizioni in termini d'imposizione fiscale;
- trasferimento del reddito dalle società controllate che lo hanno prodotto alla società capogruppo, con le connesse conseguenze in termini di attribuzione del reddito alle differenti classi di azionisti;
- trasferimento del reddito da periodi amministrativi in cui non vi sono esigenze di perseguire obiettivi d'impresa o di specifici stakeholder a periodi amministrativi in cui tali esigenze sussistono. Queste esigenze, ad esempio, possono essere connesse a obiettivi d'impresa (piani d'investimento, quotazione in borsa, ottenimento di finanziamenti, riduzione del carico fiscale) o di specifici classi di interessi istituzionali (piani di stock option a favore di dirigenti, manager, soci).

Più dettagliatamente, le politiche di bilancio realizzate dai gruppi aziendali con la valutazione dei lavori in corso su ordinazione sono spesso realizzate con l'attribuzione a singole società del gruppo di specifiche fasi che caratterizzano la produzione di una commessa. In questo modo, il lavoro coordinato dei manager delle differenti società del gruppo permette di beneficiare di ampi margini di discrezionalità nella determinazione dei valori di bilancio e consente l'efficace suddivisione dei redditi di commessa tra le società del gruppo e nei differenti periodi amministrativi interessati dal lavoro in corso su ordinazione. In particolare la valutazione secondo il metodo della percentuale di completamento, oltre a far leva sui vari metodi per determinare la percentuale di lavori effettuata (sviluppati in paragrafi precedenti), permette di agire sui componenti positivi del reddito: ad esempio se l'obiettivo è trasferire la maggior parte del reddito di commessa al vertice della struttura di gruppo, nei bilanci delle società controllate a cui sono affidate specifiche fasi della lavorazione sarà necessario approssimare ai costi sostenuti sia la valutazione in itinere della commessa sia la operazione interna di vendita infragruppo. In tal modo, i redditi delle controllate saranno minimi e la maggior parte del valore creato sarà rilevato nel bilancio della o delle società al vertice del gruppo.

11.5. Conclusioni

Questo capitolo illustra brevemente i criteri di valutazione dei lavori in corso su ordinazione, per evidenziare le principali tendenze in atto, tenuto conto della tradizione della letteratura economico-aziendale italiana e della disciplina di bilancio prevista dalle fonti giuridiche e professionali. In sintesi, tutti i principali Maestri dell'Economia Aziendale possono essere considerati

precursori delle attuali tendenze in atto in termini valutativi delle commesse pluriennali: tutti, infatti, hanno con grande anticipo rispetto alle discipline di bilancio, sostenuto l'opportunità o la possibilità di valutare le commesse pluriennali, oltre che sul fondamento dei costi storici sostenuti, anche con metodiche volte alla scissione ragionata dei margini in corso di formazione.

Tuttavia, l'attuale tendenza alla valutazione delle commesse pluriennali secondo il metodo della percentuale di completamento (sempre più considerato il criterio di riferimento per le fonti giuridiche, professionali e fiscali) non comporta un abbandono totale del metodo fondato sui costi storici. Quest'ultimo, infatti, rimane una possibile alternativa da utilizzare quando non sono rispettate le condizioni necessarie per applicare il metodo della percentuale di completamento. Indubbiamente, rispetto ad alcuni decenni fa, la situazione attuale vede un ribaltamento della gerarchia dei metodi valutativi, con l'affermazione prevalente di casi di distacco dal metodo dei costi storici sostenuti a favore del metodo volto alla distribuzione del reddito di commessa per competenza economica.

La diffusione sempre più marcata del metodo della percentuale di completamento è l'evidenza che i bilanci d'impresa sempre più sono frutto di valutazioni che prescindono dai costi storici, anche se questi ultimi rimangono fonti valutative fondamentali. Le principali criticità per la valutazione dei lavori in corso su ordinazione riguardano la discrezionalità e l'affidabilità degli elementi fondamentali su cui si fonda la valutazione (costi e ricavi di commessa). Costi e ricavi di commessa sono suscettibili di elevati margini di discrezionalità, sia per le incertezze inerenti alla loro possibile variazione nel tempo necessario per realizzare la commessa sia per i differenti confini dei concetti di costi e ricavi di commessa. L'affidabilità dei valori di commessa, a sua volta, dipende in gran parte dall'attendibilità delle previsioni che necessariamente devono essere effettuate per applicare i metodi valutativi.

In particolare, l'applicazione più diffusa del metodo della percentuale di completamento può presentare criticità applicative connesse ad aspetti valutativi e di rappresentazione negli schemi di bilancio. Premesso che un presupposto essenziale per assicurare una corretta valutazione dei lavori in corso su ordinazione è un sistema di contabilità analitica dei costi affidabile e coerente rispetto alla dimensione e complessità dei contratti da realizzare nelle aziende, specifici aspetti problematici a cui prestare particolare attenzione sono i seguenti:

- la scelta del metodo per definire lo stato di avanzamento dei lavori. Sempre più il metodo dei costi sostenuti potrebbe essere messo in discussione a favore di metodi alternativi (ore lavorate, unità con-

- segnate, altre misurazioni fisiche) e più adatti alle caratteristiche aziendali e delle commesse da realizzare;
- le modalità di rappresentazione in bilancio dei redditi in corso di formazione e dei connessi valori patrimoniali e finanziari negli schemi di bilancio, poiché le differenti clausole contrattuali relative ai SAL possono compromettere la loro chiarezza e comprensibilità, soprattutto quando il valore è suddiviso in molteplici valori analitici (ad esempio ricavi di vendita e variazione dei lavori in corso su ordinazione);
 - le conseguenze derivanti dall'appartenenza a un gruppo aziendale della società che realizza il lavoro in corso su ordinazione. Se la società è controllata da una capogruppo nazionale o estera, alle precedenti criticità inerenti agli aspetti valutativi e di chiara rappresentazione negli schemi di bilancio, si aggiungono le criticità relative alla trasparenza delle politiche di bilancio derivanti dalle operazioni infragruppo. In questo caso, infatti, la scissione ragionata dei redditi in corso di formazione non si realizza solamente a livello temporale sugli anni di durata della commessa ma si concretizza altresì con la suddivisione dei margini lordi tra le società del gruppo, coerentemente con le politiche decise degli amministratori della capogruppo e dei soci che rappresentano.

Non si ravvisano, infine, implicazioni sul significato da assegnare al reddito d'esercizio e al connesso patrimonio netto. Da tempo, infatti, c'è consapevolezza che i redditi di impresa possono comprendere margini lordi in corso di formazione non ancora pienamente realizzati. Tuttavia, si è altresì convinti che, oltre all'utilità informativa di questo indicatore di performance, sia salvaguardata anche l'utilità del patrimonio d'impresa a garanzia di terzi con la previsione di accantonare questa quota di redditi fino alla loro piena realizzazione.

Bibliografia

- ANTONELLI V.-D'ALESSIO R. (2012), *Lavori in corso su commessa*, Il Sole24ore, Milano.
- DE CICCO R. (1984), *Le commesse di lunga durata. Un modello di riferimento per la valutazione e la rappresentazione in bilancio*, Giuffrè, Milano.
- MASINI C. (1961), *L'ipotesi e l'economia di azienda*, Giuffrè, Milano.
- MASINI C. (1979), *Lavoro e risparmio*, II ed., Utet, Torino.
- ONIDA P. (1951), *Il bilancio d'esercizio nelle imprese*, Giuffrè, Milano.
- PALMA A.M. (a cura di) (2016), *Bilancio di esercizio. Profili aziendali, giuridici e principi contabili*, Giuffrè, Milano.

- QUAGLI A. (2015), *Bilancio di esercizio e principi contabili*, 7^a ed., Giappichelli, Torino.
- SANTESSO E.-SOSTERO U. (2016), *I principi contabili per il bilancio d'esercizio. Analisi e interpretazione delle norme civilistiche*, Egea, Milano.
- ZAPPA G. (1950), *Il reddito di impresa*, 2^a ed., Giuffrè, Milano.